

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada (pubblicato nella G.U. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.)

Art.3

33) **Marciapiede**: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

Altre direttive provengono dal Decreto del Presidente della Repubblica del 1996 con numerose norme ed indicazioni di natura strettamente architettonica ne definiscono conformazione e dimensioni: tra queste, **1,5 metri è la misura standard di un marciapiede**, escludendo lo spazio occupato da elementi come zone erbose, segnali stradali o altre strutture.

La larghezza del marciapiede diventerà **2 metri nel caso sia prevista la presenza di edicole, gabbiotti o simili**. La norma in questione si occupa anche di definire caratteristiche, regole e indicazioni sull'**arredo urbano** ed il decoro cui devono essere mantenuti gli spazi comuni e le strade. In particolare, si indicano le direttive che devono essere rispettate per facilitare e consentire a chi utilizzi **carrozzine, passeggini** o simili di poter usufruire del marciapiede e delle strade senza rischi. Ad esempio, anche il dislivello massimo dei marciapiedi rispetto alla strada (15 centimetri) è opportunamente indicato, così come vengono date indicazioni sulla quantità di lampioni che devono garantire l'illuminazione stradale o la tipologia di verde che abbellirà le nostre strade e la presenza, coerente con gli attraversamenti pedonali, degli scivoli per i disabili.